

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 29/01/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il sig. Br. Se. residente a Casnigo (BG) - Cod. fisc. --omissis-- - rappresentato e difeso dall'Avv. P. Luigi Boiocchi presso il cui studio, in Via Cucchi, 5 a Bergamo, ha eletto domicilio ai fini del presente procedimento, ricorre avverso il diniego dell'Agenzia delle Entrate di Clusone del 7/4/2011, alla richiesta di rimborso del 15/2/2011 dell'importo di € 3.656,60 indebitamente versati all'Erario.

Con proprie controdeduzioni del 7/7/2011 la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Bergamo, ribadisce la legittimità del diniego e chiede che il ricorso venga respinto.

Premesso che:

la richiesta del sig. Br. riguarda la ritenuta IRPEF effettuata il 24/12/99 sulla corresponsione di un'indennità supplementare per risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro. Tale somma è stata sottoposta a tassazione con l'aliquota fiscale IRPEF in base al regime tributario previsto dall'art. 17, comma 4 bis, DPR 917/86 e successive modificazioni.

Il ricorrente non ha goduto dell'aliquota IRPEF ridotta a metà non avendo all'epoca compiuto i 55 anni, contrariamente a quanto previsto per le donne, per le quali tale soglia era ridotta a 50 anni.

La norma discriminatoria è stata successivamente (luglio/2006) modificata a seguito della sentenza C-207/04 del 21/7/2005 della Corte di Giustizia Europea. Non è stata però risolta la questione del ristabilimento della parità di trattamento per coloro che avevano percepito gli incentivi all'esodo in date precedenti al 4/7/2006, data di entrata in vigore delle modifiche legislative di adeguamento alle Direttive Europee.

L'Agenzia delle Entrate sostiene invece che l'inutile decorso del termine di 48 mesi per la proposizione dell'istanza di rimborso, previsto dall'art. 38 del DPR 602/73, comporta la definitività del rapporto giuridico, che va considerato esaurito e "non riattivabile" anche a seguito della sentenza della Corte di Giustizia.

Entrambe le parti richiamano giurisprudenza a supporto delle proprie tesi.

Esaminati gli atti la Commissione osserva:

La previsione di un termine di decadenza per l'esercizio di un diritto di per sé non presenta alcun profilo di illegittimità né appare discriminatorio essendo indistintamente applicabile a tutti coloro che hanno effettuato un versamento diretto o subito una ritenuta alla fonte. Il tenore letterale dell'art. 38 comma 2 DPR 602/73 è inequivoco nell'individuare il termine iniziale di decorrenza della decadenza nella "data in cui la ritenuta è stata operata". Né può dirsi che tale interpretazione, imposta dal tenore letterale della norma, abbia di fatto reso impossibile l'esercizio del diritto al rimborso. Anche prima della pronuncia della sentenza della Corte di Giustizia l'interessato aveva facoltà di adire il giudice tributario eccependo la sussistenza di una questione pregiudiziale circa il contrasto della norma nazionale con la direttiva europea di attuazione del principio di parità tra uomo e donna, così come è stato fatto dal ricorrente che si è rivolto al giudice tributario nazionale provocando l'intervento della Corte di Giustizia Comunitaria che ha emesso la citata sentenza. Il ricorso va pertanto respinto.

Si rileva altresì che alla data di presentazione dell'istanza di rimborso (15/2/2011) i termini di decadenza di cui all'art. 38 DPR 602/73 erano decorsi anche rispetto alla sentenza C-207/04 del 21/7/2005 della Corte di Giustizia Europea e che ogni eventuale diritto era

anche estinto per prescrizione ordinaria decennale ai sensi del Codice Civile risalendo la ritenuta IRPEF subita al dicembre 1999.

Trattandosi di vertenza riguardante la controversa interpretazione di norme di legge, si compensano interamente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso Spese compensate.